

N. 3264/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Oggi **17 settembre 2025** alle ore 9,00 innanzi al dott. Michaela Di Cintio, sono comparsi:

Per A.C. SPA l'avv. A.A.

Per C.G. SRL l'avv. D.V.G.

I predetti difensori si riportano alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.

il Giudice

Trattiene la causa a decisione

Avvisa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine della trattazione degli ulteriori fascicoli a ruolo; autorizza le parti ad allontanarsi avvisandole che verrà data lettura della sentenza anche in loro assenza

Alle h 16,11 viene data lettura della sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

dott. Michaela Di Cintio





TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)

Sentenza allegata al verbale d'udienza del 17/09/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice O.P. del Tribunale di Pescara, Dott.ssa Michaela Di Cintio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° 3264 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022

vertente

TRA

A.C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ...(...) alla Via ..., C.F., pec ... rappresentata, difesa e domiciliata ai fini del presente procedimento dall'Avv. A.A., del foro di ..., C.F...., con studio in ...(...) al Corso ..., indirizzo pec: ... giusta procura rilasciata con atto separato che si allega all'atto di opposizione

ATTRICE IN OPPOSIZIONE A DECRETO D'INGIUNZIONE

CONTRO



C.G. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra T.C., con sede legale in ...(...) alla Via ..., C.F. ..., pec: ... , rappresentata, difesa e domiciliata ai fini del presente procedimento dall'Avv. G.D.V., del foro di ..., C.F. ..., con studio in ...(...) alla Via ..., giusta procura redatta su foglio separato,

CONVENUTA IN OPPOSIZIONE A DECRETO D'INGIUNZIONE

OGGETTO: opposizione a decreto d'ingiunzione n. 975/22.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 05.09.2022 A.C. SPA, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 975/22 emesso in favore della C.G. SRL, per la somma complessiva di € 8.369,15 (di cui € 6.870,38 per il mancato pagamento di fatture emesse dal 2021 al 2022; ed € 1.498,77 quale residuo scaturente dalla promessa di pagamento); in via preliminare eccepiva difetto di competenza territoriale del Tribunale Civile di Pescara adito in via monitoria; nel merito riteneva le somme non dovute. In particolare nel disconoscere il valore probatorio della fattura commerciale posta alla base del credito azionato, ne contestava il fondamento, sostenendo che molte voci fatturate erano inerenti a presunti danni apportati ai beni noleggiati, inesistenti e mai contestati, inoltre le prestazioni indicate erano generiche con costi unilateralmente quantificati.

Si costituiva C.G. SRL con comparsa di risposta del 13-12-2022, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, la regolarità della fatturazione emessa anche alla luce dei danni presenti sui beni mobili noleggiati, negando di aver risolto unilateralmente il contratto di noleggio.

Concesso rinvio per consentire alle parti di definire in via transattiva la vicenda, non andata a buon fine la conciliazione, con ordinanza del 17.2.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di € 1.498,77; assunti gli interrogatori formali, veniva fissata udienza di discussione orale.

All'udienza del 17.09.2023, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione ex art. 281 sexiesse c.p.c.



Preliminarmente non sussistendo nuovi e diversi elementi di valutazione, va integralmente confermata l'ordinanza resa a verbale d'udienza 17.2.2023 così da ritenersi definitivamente superata ogni questione in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.

Alla luce delle difese delle parti, ed in particolare di quella di parte opposta, appare opportuno chiarire in punto di diritto che la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente.

Costui, quindi, deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve decidere se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. 12-5-03, n. 7188; Cass. 12-8-04, n. 15702), pronunciandosi dunque nel merito della domanda e delle eccezioni delle parti.

Pertanto, svolgendosi lo stesso secondo le regole ordinarie, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Sempre in virtù dei principi generali, parte opponente, convenuta in senso sostanziale, deve prendere posizione in maniera specifica, contestandoli, sui fatti costitutivi della domanda attorea.

Orbene nel caso in esame, parte opponete in ordine al credito rivendicato ha contestato espressamente l'an e il quantum delle fatture porate in monitorio sostenendo l'inesistenza dei danni ai beni mobili noleggiati e poi ritirati in data 7.2.22, evidenziando altresì che detti beni erano rimasti in cantiere inutilizzati sin dal 1.9.21, data in cui aveva ricevuto mail di risoluzione unilaterale del contratto. Circostanza quest'ultima di cui ha fornito prova documentale (allegato alla prima memoria)

A tal proposito spiegava eccezione riconvenzionale per illegittima occupazione del cantiere dal 1.9.2021 al 7.2.2022.

La causa ha natura prettamente documentale in quanto gli interrogatori delle parti non hanno fornito elementi utili non avendo le dichiarazioni da loro rese natura confessoria.

L'opposizione è parzialmente fondata.

Dalle prove documentali acquisite, a fronte delle contestazioni specifiche mosse dall'opponente, non emerge la prova certa e tranquillante del credito vantato dall'opposta per € 6.870,38 sia quanto alla effettiva consegna della merce di cui alle fatture in contestazione sia in ordine ai danni di cui si chiede il risarcimento.



Invero oltre alla produzione delle fatture parte opposta, su cui come specificato, ricade l'onere della prova del diritto fatto valere in monitorio, non ha fornito alcun ulteriore elemento di prova.

Sul punto giova ricordare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una mera dichiarazione unilaterale, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costruito, onde, quando tale rapporto, per sua natura o per suo contenuto o sviluppo, viene da essere contestato, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) assurgere a prova di quanto in esso contenuto, valendo semmai a mero indizio.

Un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può dunque costituire prova in favore della stessa, né determina una inversione dell'onere della probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità.

Non è stata offerta al Giudicante alcuna prova certa sia riguardo alle prestazioni eseguite e unilateralmente fatturate sia dei danni lamentati.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte opposta, nessuna valenza probatoria in suo favore può trarsi dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentate della C.G. Srl, T.C., all'udienza del 7.2.24.

A tal proposito giova ricordare che *“l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può mai costituire prova dei fatti favorevoli alla parte che lo rende”* (Cassazione ordinanza 24.10.2023 n 29472 che ha ribadito il costante orientamento dei giudici di legittimità).

Al contrario parte opponente ha prodotto mail di risoluzione del rapporto contrattuale in data 1.9.2021, non disconosciuta dall'opposta, per cui, in ogni caso, nessun importo potrebbe essere riconosciuto al creditore dal 1 settembre 2021.

Quanto all'eccezione in riconvenzionale formulata dall'opponete, va rilevato la genericità e indeterminatezza della stessa per non essere stati indicati neanche a supporto di una liquidazione in via equitativa i parametri di riferimento della c.d. occupazione illegittima del cantiere da parte dell'opposta.

A diversa conclusione deve invece giungersi per quanto riguarda la somma di € 1.498,77 reclamata in monitorio, stante il formale riconoscimento del debito ex artt. 1988 e 2735 c.c. effettuato dalla A.C. S.p.a. con l'atto di transazione stragiudiziale, stipulato e



sottoscritto in data 03.05.2021, ricognitivo di debito distinto e pregresso rispetto alle fatture di noleggio (doc. 4 produzione di parte opposta).

Somma del resto pacificamente riconosciuta come dovuta dall'opponente

Orbene, queste le risultanze istruttorie complessive, va rilevato il mancato assolvimento da parte dell'attore in senso sostanziale, dell'onere previsto dall'art. 2697 cc., quanto al credito di € 6.870,38 con conseguente revoca integrale del decreto ingiuntivo e condanna di parte opponente al pagamento del minor importo così come sopra riconosciuto.

La soccombenza si configura come reciproca essendo stata accolta in minima parte la pretesa dell'opposta e disattesa l'eccezione riconvenzionale dell'opponente, con conseguente compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da **A.C. SPA**, in persona del l.r.p.t., attore in opposizione a decreto d'ingiunzione, contro **C.G. SRL**, in persona del l r p t. convenuta in opposizione a decreto d'ingiunzione, contrariis reiectis, così provvede:

- Accoglie parzialmente l'opposizione e Revoca il decreto d'ingiunzione opposto;
- Condanna parte opponente A.C. SPA a pagare in favore dell'opposta C.G. SRL la somma di € 1.498,77 .
- Spese compensate

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 17-09- 2025

Il Giudice

dott. Michaela Di Cintio

